

# Corrispettivi telematici solo per i distributori di carburante ad alta automazione

L'Agenzia delle Entrate ha fornito il chiarimento in relazione a un contratto di netting

/ Emanuele GRECO

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. [412](#) di ieri, ha delineato l'attuale quadro normativo e i conseguenti obblighi relativi alle cessioni di carburante, sia in ambito **B2B** che in ambito **B2C**.

Per le cessioni di [carburante](#) che intercorrono tra due soggetti passivi IVA, è dovuta l'emissione di [fattura elettronica](#) trasmessa mediante Sistema di Interscambio.

Più articolato è il quadro normativo per le cessioni effettuate da soggetti passivi d'imposta nei confronti di "privati consumatori" (operazioni B2C), in ragione soprattutto nella coesistenza di due disposizioni volte a regolare la stessa materia:

- l'[art. 2](#) comma 1 del DLgs. 127/2015 che ha introdotto l'**obbligo generalizzato** di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, rispetto al quale sono escluse le "cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione" ex [art. 2](#) comma 1 lett. b) del DPR 696/96 (esclusione prevista dal DM [10 maggio 2019](#));

- l'[art. 2](#) comma 1-bis del DLgs. 127/2015 che, già dal 1° luglio 2018, ha stabilito l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per le "cessioni di **benzina** o di **gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori" (obbligo, poi, limitato, dal provv. n. 106701/2018, alle sole cessioni effettuate da soggetti passivi che gestiscono impianti di distribuzione ad alta automazione).

Alla luce del descritto coacervo di norme, l'Agenzia delle Entrate chiarisce, in via ufficiale per la prima occasione a quanto ci consta, che, sino al 31 **dicembre 2019**, sono tenuti alla memorizzazione e all'invio telematico dei corrispettivi, nel rispetto delle regole di cui al provv. n. [106701/2018](#):

- i soli esercenti degli impianti di distribuzione a **elevata automazione**, ossia ove il rifornimento avvenga solo in modalità self-service prepagato;
- con esclusivo riferimento alle cessioni di benzina e gasolio.

Sino a tale data, per le altre cessioni di carburante effettuate in ambito B2C:

- non sussiste l'obbligo di trasmettere i corrispettivi telematicamente nell'ambito del più recente e ampio obbligo di cui all'[art. 2](#) comma 1 del DLgs. 127/2015 (limitato ai soli soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro), per effetto dell'esclusione prevista dall'[art. 1](#) comma 1 del DM 10 maggio 2019;
- non è dovuta, più in generale, la **certificazione** dei corrispettivi, in vigore dell'[art. 2](#) comma 1 lett. b) del

DPR 696/96.

A decorrere dal **1° gennaio 2020**, invece, fermi gli attuali obblighi in capo agli esercenti degli impianti ad alta automazione, la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi saranno obbligatori solo con riferimento alle cessioni diverse da quelle di carburanti per autotrazione. L'Agenzia evidenzia come la memorizzazione e l'invio telematico possano comunque avvenire su base volontaria, in tal caso potendo fruire il soggetto passivo del venir meno della registrazione dei corrispettivi ex [art. 24](#) del DPR 633/72.

Nel caso esaminato nella risposta n. [412/2019](#), si era in presenza di un contratto di [netting](#). In base a quanto già esposto, la società petrolifera che, senza gestire impianti di distribuzione, somministra carburanti per autotrazione nei confronti dei dipendenti (non soggetti passivi IVA) non è, pertanto, tenuta a memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi. In assenza dell'invio dei dati, resta fermo, come detto, l'obbligo di **annotazione** degli stessi nel relativo registro di cui all'[art. 24](#) del DPR 633/72.

Sempre ieri, con la risposta a interpello n. [413](#), l'Agenzia delle Entrate si è anche occupata degli obblighi di certificazione dei corrispettivi relativi ai distributori automatici di alimenti e bevande che non possono essere configurabili come "**vending machine**".

## Niente invio per i distributori non "vending machine"

Solo in presenza di determinate **caratteristiche**, stabilite dal provv. n. [102807/2016](#), gli esercenti impianti denominati "vending machine" sono soggetti agli obblighi di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi ex [art. 2](#) comma 2 del DLgs. 127/2015. Nel caso affrontato dall'Agenzia, il distributore non presentava alcune delle caratteristiche per essere definito come "vending machine" (in particolare, l'impianto era privo di una periferica di pagamento per l'incasso dei corrispettivi). In assenza di tali requisiti, i predetti obblighi di memorizzazione e invio dei dati non sussistono.

Poiché i pagamenti relativi al distributore automatico sono regolati direttamente dall'esercente, le suddette operazioni, sino al 31 dicembre 2019, sono correttamente certificate mediante ricevuta fiscale e con l'annotazione dei corrispettivi nel registro di cui all'[art. 24](#) del DPR 633/72. Dal 1° gennaio 2020, invece, anche le operazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande (eventualmente effettuate mediante distributori automatici) rientreranno nell'**obbligo di invio** dei dati di cui all'[art. 2](#) comma 1 del DLgs 127/2015.